

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2521/2015 promossa	da:			
	con	il	patrocinio	dell'avv.
LUBERTO FRANCESCO elettivamente domiciliato in				
			А	TTORE/I
Contro				
	con	il	patrocinio	dell'avv.
TORCHIA FRANCESCO elettivamente domiciliato in				
			CONV	ENUTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo				

## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'avv. in proprio si è opposto al decreto ingiuntivo avuto notificato ed ottenuto dal condominio opposto con cui è stato chiesto il pagamento della somma di euro 6.871,00 oltre accessori e spese imputabili a quote condominiali non onorate negli anni;



## Sentenza n. 1704/2020 pubbl. il 08/10/2020 RG n. 2521/2015

nell'atto oppositivo l'avv. sosteneva motivi da far valere in altre sedi, oltre che deduceva la intervenuta prescrizione quinquennale degli oneri condominiali; ha contestato il saldo acqua agosto 2013 pari ad euro 473,00 non essendovi stato alcun consumo e comunque non documentato e privo di riscontro; in ogni caso ha affermato di essere disponibile e previe verifiche a corrispondere banco iudicis quanto realmente dovuto.

Si è costituito il condominio opposto il quale ha impugnato e contestato ogni assunto ritenendolo infondato in fatto ed in diritto e deducendo che l'ente di gestione avrebbe portato a conguaglio i debiti ed i crediti dei singoli condomini riferibili a pregresse pretese e che pertanto l'atto di conguaglio interromperebbe il decorso della prescrizione; inoltre ha posto in evidenza che l'opponente avrebbe sottoscritto un atto di ricognizione di debito in data 03.01.2014 con il quale riconoscerebbe come dovuta la somma di euro 6.055,00 riportata nell'estratto conto datato 31.12.2013 ed allegato in atti.

Ha concluso per il rigetto della spiegata opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

Nel corso del giudizio l'opponente ha chiesto la chiamata in causa dell'avv. ritenendo ad esso la causa comune in riferimento alla ricognizione di debito, richiesta rigettata non trattandosi di litisconsorzio necessario; ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale per risarcimento danni essendo l'azione intentata destituita di fondamento; in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

Preliminarmente viene dato atto di avere avuto assegnato questo giudice il ruolo condominiale inizio anno 2019 di talchè si è reso necessario calendarizzate i procedimenti tenendo conto di quelli di più antica iscrizione.

Successivamente è intervenuto il COVID-19 che, a seguito di provvedimenti governativi ha di fatto ed in concreto sospeso tutti i termini processuali, per poi riprendere a decorrere dall'11 maggio 2020.

Premesso ciò, l'opposizione siccome proposta è infondata deve, pertanto essere rigettata in ogni sua parte con ogni conseguenziale.

Ed invero, l'opposizione spiegata è risultata essere generica ed in particolare all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per non avere questi portato elementi da far ritenere il



presunto credito prescritto stante l'omessa indicazione degli anni per i quali opererebbe, eventualmente, la prescrizione del diritto dal contestato.

Nel merito vi è da dire che l'amministratore del condominio opposto ha interrotto il decorso del termine di prescrizione al riguardo del dovuto di cui all'opposto decreto ingiuntivo poichè è risultato approvato lo stato di riparto relativo all'anno 2014 che contiene il riepilogo contabile di debiti e crediti relativi agli anni pregressi comprendendo le quote non pagate sicchè consente all'amministratore di condominio di poter ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali antecedenti all'ultimo anno di gestione purchè il credito presenti il requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, come nel caso in esame.

Ed infatti, "i saldi degli esercizi precedenti rientrano a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'art. 1137, co.3, c.c., solo per ragioni di mera legittimità, poiché il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, cass. civ. n. 5254/2011".

La prescrizione quindi è da considerarsi interrotta in quanto il rendiconto consuntivo comprende la voce *Conguaglio* ed i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, che sono esigibili in ogni tempo.

Ne consegue che ogni anno si rinnova la decorrenza del termine di prescrizione ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale.

Ad ogni modo, l'opponente ha in data 03.01.2014 sottoscritto la ricognizione di debito depositata in atti con cui si riconosce debitore e dunque come dovuta la somma di euro 6.055,00 così come indicata nell'estratto conto del 31.12.2013.

Il debitore non ha disconosciuto l'atto sottoscritto avendo così consapevolezza dell'esistenza del debito che rivela il carattere della volontarietà, cass. civ. 9097/2018.

L'art. 2944 c.c. prevede che "La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui il quale il diritto stesso può essere fatto valere ed il riconoscimento deve provenire da parte di chi abbia poteri dispositivi del diritto stesso e deve consistere, come nel caso in esame, in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso, cass. civ. n. 12953/2007.



Sentenza n. 1704/2020 pubbl. il 08/10/2020 RG n. 2521/2015

La ricognizione non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto ed ha l'effetto di dispensare il creditore dalla prova del proprio diritto per il suo contenuto confermativo di un precedente rapporto, la cui esistenza viene fatta presunta fino a prova contraria invertendosi l'onere della prova.

Al riguardo della somma di euro 473,00 quale quota acqua e che l'opponente disconosce, vi è da dire che questi avrebbe dovuto impugnare la relativa delibera assembleare ex art. 1137 c.c. nei termini di legge, in realtà mai impugnata e dunque divenuta esecutiva.

Deve essere rigettata la spiegata domanda riconvenzionale dell'opponente relativa al risarcimento del danno in conseguenza del rigetto della spiegata opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza del giudizio di opposizione e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 544/2015;

Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 438,00 per fase di studio, euro 370,00 per fase introduttiva, euro 480,00 per fase istrutt/trattaz. euro 810,00 pe r fase decisoria, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre ex art. 83 c.p.c. in favore del che ne ha fatto espressa richiesta.

Cosenza, 8 ottobre 2020

Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone

